

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 12
<i>In sede legislativa</i>	» 13
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 14
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 16
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 18
<i>In sede legislativa</i>	» 18
CONVOCAZIONI	» 19
RELAZIONI PRESENTATE	» 23

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti
la disciplina dei contratti di locazione degli
immobili urbani.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per la grazia e giustizia, Misasi, per i lavori pubblici, De' Cocci, e per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE PASQUALE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani » (3600);

CUCCHI ed altri: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani » (3610);

BONAITI ed altri: « Proroga delle disposizioni in materia di locazioni urbane » (3616).

Il relatore Bonaiti illustra le tre proposte di legge, rese necessarie dal fatto che la prossimità della data del 31 dicembre, alla quale vengono a scadenza i termini di proroga previsti dalla legge 27 giugno 1966, n. 453, non autorizza la previsione di poter concludere l'*iter* legislativo del disegno di legge n. 3129-*bis* all'esame della Commissione in sede referente. Rileva in particolare che mentre la proposta di legge n. 3600 prevede una proroga ulteriore di un anno, le altre due la limitano a sei mesi, e si differenziano solo per quanto riguarda le scadenze consuetudinarie dei contratti di locazione. Sollecita quindi la Commissione ad approvare un'ulteriore proroga di sei mesi nella certezza che per il 30 giugno 1967 avranno trovato conclusioni le iniziative legislative in corso.

Il relatore Cucchi si associa alla relazione del relatore Bonaiti richiamando però l'atten-

zione della Commissione sull'opportunità di esaminare in un testo separato il problema delle locazioni alberghiere ed a questo proposito ricorda di aver presentato una apposita proposta di legge, assegnata alla Commissione in sede referente.

Il deputato Taverna dichiara che il suo Gruppo è contrario ad una ulteriore proroga e constata che la Commissione non è riuscita a concludere i suoi lavori sul merito perché manca una precisa volontà politica di addvenire ad una soluzione definitiva. Il deputato De Pasquale ritiene necessaria una proroga di un anno e chiede quindi alla Commissione di assumere come testo base la sua proposta di legge n. 3600.

Dopo il Sottosegretario de' Cocci ha dichiarato che il Governo è favorevole ad una proroga il più breve possibile, la Commissione non accoglie la proposta del deputato De Pasquale e adotta come testo base la proposta di legge Bonaiti ed altri, n. 3616.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Il deputato Pennacchini illustra il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1, di cui sono firmatari anche i deputati Borra, Bosisio e Ruffini:

« Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967, o alla prima scadenza consuetudinaria successiva ricadente nel secondo semestre dello stesso anno, per gli alloggi adibiti ad abitazione composti di quattro o più vani abitabili con indice di affollamento non superiore ad uno. Per gli altri alloggi adibiti ad uso abitazione il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 1967.

Alla stessa data del 31 dicembre 1967 sono prorogate le scadenze convenzionali o legali dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili nei quali si eserciti dal conduttore una delle attività previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1964, n. 1356, nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. I relativi canoni sono aumentati dal 1° gennaio 1967 nella misura del 10 per cento.

Le proroghe di cui ai commi precedenti hanno efficacia per i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 delle leggi 17 dicembre 1965, nn. 1394 e 1395 ».

Constata che è necessario evitare la fissazione di termini che si possono poi rivelare insufficienti e tali perciò da richiedere ulteriori proroghe che determinano ripercussioni negative nella pubblica opinione. Rileva quindi che il suo emendamento sostanzialmente proroga il regime vincolistico vigente al 31 dicembre 1967 salvo che per una ridotta parte di alloggi, che non interessano le categorie meno abbienti, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione in sede referente. Illustra quindi un successivo articolo aggiuntivo inteso a chiarire, sulla scorta di quanto già elaborato dalla Commissione in altra sede, i concetti di « indice di affollamento », « famiglia anagrafica », e « vano abitabile ».

Il deputato De Pasquale si dichiara contrario agli emendamenti Pennacchini i quali in sostanza prevedono l'inizio dello sblocco il 30 giugno prossimo senza accompagnarlo con sufficienti garanzie. Ricordato quindi l'impegno assunto dai vari gruppi di predisporre una nuova proroga pura e semplice del regime vincolistico vigente, intesa solo a consentire al Parlamento di portare a termine l'iter del provvedimento in esame, preannuncia che il suo gruppo chiederà la rimessione in Assembla della proposta di legge qualora l'emendamento Pennacchini venisse approvato.

Il deputato Galdo dichiara di aderire all'emendamento Pennacchini con alcune modifiche. In particolare ritiene inopportuno lo aumento del 10 per cento dei canoni delle locazioni adibite ad uso commerciale alberghiero, ecc., poiché ciò contribuirebbe ad elevare il costo della vita e propone di prorogare al 31 dicembre 1967 per tutte le abitazioni il blocco dei canoni.

Il deputato Raucci ricorda che compito della Commissione è quello di predisporre una nuova regolamentazione generale dei contratti di locazione e che ogni legge di proroga non può introdurre disposizioni innovative rispetto al regime vincolistico vigente, non potendosi pregiudicare in alcun modo la definitiva decisione sul merito.

Dopo che il deputato Borra si è dichiarato favorevole all'emendamento Pennacchini, che non pregiudica la successiva regolamentazione generale della materia, il Relatore Cucchi ricorda l'impegno assunto nella precedente riunione di predisporre una legge di proroga, resa indispensabile dal ristretto tempo a disposizione prima della scadenza del termine del 31 dicembre e dalla necessità di risolvere i problemi posti dalle recenti alluvioni in sede di conversione degli appositi decreti-legge.

Rileva quindi che l'emendamento Pennacchini non rispetta l'impegno assunto, in quanto vuole introdurre in un provvedimento di proroga dei principi e delle norme che, esaminati dalla Commissione in sede referente, devono ancora concludere il loro iter parlamentare. Dopo aver giudicato inaccettabili le disposizioni previste nell'emendamento a proposito degli esercizi commerciali e degli alberghi, si dichiara decisamente contrario all'emendamento stesso.

Dopo che il deputato Pennacchini ha chiarito la portata del suo emendamento, che in sostanza recepisce quanto la Commissione ha approvato in sede referente, e che è suscettibile di opportune integrazioni migliorative, il deputato Spagnoli invita il deputato Pennacchini a non insistere sul suo emendamento.

Il Presidente Breganze comunica che è in corso una votazione in Aula e sospende pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,40, riprende alle 19,50).

Dopo interventi dei deputati Pennacchini, Cacciatore, De Pasquale, Galdo, Spagnoli, del Presidente, del Relatore Bonaiti e del Sottosegretario de' Cocci, la Commissione accoglie a maggioranza una richiesta di rinvio del deputato Pennacchini, che si riserva di esaminare attentamente le considerazioni svolte sui suoi emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (*Parere alla IV Commissione*) (2630).

Il deputato Di Primio premette che la soluzione dei problemi sulla rilevanza costituzionale dei casi di divorzio sta nella interpretazione combinata degli articoli della Costituzione 7, secondo comma, e 29.

Ribadisce, quindi, la tesi, già affermata da altri deputati, ma enunciata proprio in sede di Assemblea Costituente dal deputato cattolico Dossetti, sulla natura dell'articolo 7 di norma di produzione giuridica. Per l'interpretazione dell'articolo 29 non valgono richiami

alle teorie filosofiche, che hanno concorso a determinare la Costituzione: l'unico canone valido è il ricorso ai lavori preparatori, che chiaramente indicano che il termine famiglia trasferito nella Costituzione è da intendersi nel senso giuridico, di una realtà, cioè, determinata dalla rilevanza, che l'ordinamento dà alla volontà dei coniugi.

Né può negarsi, a suo avviso, che l'approvazione dell'emendamento soppressivo della parola « indissolubile » significò la volontà di non dare all'indissolubilità rilievo costituzionale. Né può dirsi che l'articolo 29 non debba valere per tutti i matrimoni celebrati in Italia, siano di rito canonico con effetti civili, siano di rito civile. E, poiché tra gli effetti civili vi è anche, nell'attuale ordinamento, la indissolubilità, a norma dell'articolo 149 del codice civile, non vi è divieto di modificare tale articolo, che è norma di natura legislativa, con altra norma della stessa natura.

Conclude, quindi, affermando la costituzionalità del procedimento legislativo ordinario per la istituzione di casi di scioglimento del matrimonio.

Il deputato Bozzi, dopo essersi richiamato alle argomentazioni esposte dal suo collega di gruppo, onorevole Cocco Ortu, a sostegno della legittimità costituzionale della legge ordinaria che introduca il divorzio sia per il matrimonio canonico sia per quello civile, ha affermato che il bene che la Costituzione protegge non è la indissolubilità del matrimonio bensì la « stabilità » della famiglia fondata sul matrimonio. Da ciò discende la inammissibilità di un divorzio configurato come dissoluzione dipendente dal mero mutuo dissenso, dal cambiar di volontà dei coniugi. Ammissibili e legittime sono, invece, cause ben individuate e obiettive, che possano giustificare lo scioglimento del vincolo. Impostato in tal guisa, il divorzio non si colloca contro la famiglia, come strumento eversore della società familiare, ma si rileva, piuttosto, un mezzo che lo Stato appresta per correggere ed eliminare situazioni patologiche ed effetti contrari ai fini che lo Stato stesso, per l'utilità generale, intende conseguire dal matrimonio. La separazione personale, oggi esistente, non è solo un mezzo correttivo di quelle situazioni, ma è istituto ipocrita e contrastante con i fini naturali e morali della famiglia.

Ritiene che la proposta Fortuna dovrebbe essere ampiamente riveduta. E non soltanto nel punto in cui prevede le cause legittimanti il divorzio, alcune delle quali sono fatti suscettibili di accordi fraudolenti, ma anche in ordine ai poteri del giudice. L'accertamento

dell'esistenza di cause legittimanti il divorzio non dovrebbe essere configurato come elemento necessario e sufficiente per la dichiarazione di divorzio, bensì come presupposto necessario ma non sempre sufficiente per un'immediata decisione; di fronte alle varie e non prevedibili situazioni che la realtà può presentare e che la norma giuridica astratta non può ipotizzare e disciplinare, è bene affidare al « giudice della famiglia » un'area di discrezionalità, di cui, in sede di discussione di merito, si potranno determinare i confini.

Passando ad altro aspetto, ha sostenuto che lo Stato italiano potrebbe anche, qualora lo ritenesse opportuno, limitare l'introduzione del divorzio ai soli matrimoni civili. Ciò non stabilirebbe una disparità di trattamento. Nemmeno oggi esiste un solo tipo di matrimonio; v'è una libertà di scelta, che non è esclusivamente fondata su motivi di credo religioso, e ogni tipo di matrimonio presenta ipotesi diverse quanto, ad esempio, alla possibilità di annullamento. Il matrimonio canonico è assai più largo di quello civile nei casi di nullità e conosce anche forme di dispensa che molto si accostano, nella sostanza, allo scioglimento del vincolo.

Quanto alla preoccupazione che l'introduzione del divorzio per il solo matrimonio civile potrebbe determinare reazioni della Chiesa cattolica e abbandono del rito canonico, ha affermato che una tale preoccupazione non sembra fondata. La Chiesa disconosce il matrimonio civile che considera concubinato; e, d'altra parte, la coscienza cattolica è tanto salda in Italia che c'è da pensare che il tasso di matrimoni civili non sarebbe di gran lunga maggiore di quello che oggi è.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e, avendo respinto un emen-

damento del deputato Pennacchini, relativo alla definizione della figura del pubblico ministero, conclude l'esame dell'articolo stesso; successivamente, con interventi dei deputati Riccio, Mannironi, Lucifredi, Accreman, Guidi, Galdo, Spagnoli, del relatore Valiante, e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, apporta alcune modifiche di carattere formale ai 48 punti che compongono l'articolo 2.

La Commissione, quindi, approva gli articoli 4 e 5 del disegno di legge relativi alla copertura della spesa. Pertanto la delega per la riforma del codice di procedura penale viene fissata nei termini di cui ai seguenti articoli:

ART. 1.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da 12 deputati e 12 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti alla Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia ».

ART. 2.

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale;

2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio;

3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;

4) adozione del metodo orale;

5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

7) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;

8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

9) pronuncia del giudice penale sulla azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

10) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9) e 10);

12) vincolo del giudice adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della Corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti alla sua definizione;

15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto;

16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgen-

ti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro 24 ore;

18) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

20) attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;

21) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria notificando l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso in reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

22) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

23) facoltà del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

24) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;

25) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

26) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

27) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità

dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

28) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

29) determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

30) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziari, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti, per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

32) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo a fine dell'istruttoria;

33) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

34) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

35) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno;

36) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

37) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

38) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritenga necessarie;

39) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 30) e, degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

40) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

41) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

42) ammissibilità di nuovi motivi nell'impugnazione;

43) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione totale o parziale del dibattimento;

44) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;

45) giurisdizionalizzazione del processo relativo all'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

46) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

47) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;

48) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri ed i principi sopra enunciati.

ART. 3.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte

le altre leggi dello Stato, nonché con le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso ».

Prende, quindi, la parola il Ministro Reale per ringraziare la Commissione del lavoro svolto ed a lui rispondono i deputati Fortuna, Guidi, Breganze, Galdo, nonché il Presidente Zappa.

Viene, quindi, dato mandato ai relatori Valiante e Fortuna di stendere relazione di maggioranza per l'Assemblea mentre i deputati Guidi, per il gruppo comunista e Galdo, del movimento sociale, si riservano di stendere relazione di minoranza.

Il Presidente, chiama a far parte del Comitato dei nove i seguenti deputati: Zappa, Presidente; Valiante e Fortuna, relatori; Guidi, Spagnoli, Pennacchini, Riccio, Galdo e Cacciatore.

La Commissione, quindi, con l'intervento dei deputati Guidi, Mannironi, Pennacchini, Fortuna, Martuscelli, Bosisio, Galdo, nonché del Presidente, tratta dell'ordine dei prossimi lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per i servizi di programmazione economica generale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3643).

Il relatore Curti Aurelio illustra il disegno di legge inteso ad assicurare fino al 31 dicembre 1967 il finanziamento dei servizi per la programmazione già predisposti presso il Ministero del bilancio, in attesa che risulti definitivamente approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione del Ministero.

Il deputato Failla denuncia la responsabilità della maggioranza per il ritardo nell'approvazione del disegno di legge di ristrutturazione del Ministero del bilancio e lamenta la mancata presentazione alle Camere da parte del Governo del più volte annunziato progetto di legge sulle procedure della programmazione. Poiché peraltro il provvedimento in

esame si rende necessario per evitare la paralisi degli organi della programmazione nelle more dell'approvazione della riforma istituzionale ed organizzativa del Ministero, annuncia che i deputati comunisti si asterranno dalla votazione.

Con le considerazioni e le osservazioni svolte dal deputato Failla concorda il deputato Passoni, il quale, a sua volta, preannuncia l'astensione dal voto della sua parte.

Anche il deputato Alpino dichiara, a nome del proprio Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Dopo una breve replica del relatore Curti Aurelio, il Sottosegretario Caron fornisce dati e chiarimenti circa l'iter del provvedimento sulla ristrutturazione del Ministero del bilancio, nonché sullo schema di disegno di legge relativo alle procedure, già da tempo diramato per il concerto alle altre Amministrazioni interessate.

Successivamente la Commissione approva, senza modifiche, gli articoli del disegno di legge, che è quindi posto in votazione a scrutinio segreto. Poiché dalla votazione risulta che la Commissione non è in numero legale, il Presidente Orlandi, a termini del 3° comma dell'articolo 51 del Regolamento, scioglie la seduta e comunica che la Commissione si intende convocata per domani, alla stessa ora, con lo stesso ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia, per le poste e telecomunicazioni, Mazza, per il tesoro, Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « ex panificio militare » e porzione delle caserme « Picca » e « Guadagni » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive » (3346).

Il relatore Patrini illustra la proposta di legge e ricapitola la storia delle trattative fra il Comune di Bari e l'Amministrazione mili-

tare nonché le vicende che hanno condotto a modificare l'ipotesi della permuta in quella di compravendita. Il prezzo per metro quadro risulta essere di 40.000 lire. Ove l'amministrazione militare consegna anticipatamente rispetto al termine dei due anni le aree oggetto del contratto al Comune di Bari il Comune stesso dovrebbe corrispondere l'interesse del 5 per cento sul valore delle parti di compendio consegnate.

Dopo interventi del deputato Minio, che ritiene troppo elevato il prezzo unitario per metro quadro, del deputato Bima, che sottolinea come presso il Senato si sollevino obiezioni a riassegnazione di introiti a stadi di previsione diversi da quello del tesoro, del deputato Scricciolo, che sottolinea la discrepanza di valutazioni degli U.T.E. ed esprime perplessità sul secondo comma dell'articolo 2 relativo agli interessi da corrispondere per consegne anticipate, del deputato Azzaro, che dichiara molto pericoloso sancire per legge un eventuale accordo già intervenuto in tal senso fra le parti contraenti, del deputato Laforgia, che sottolinea come il Comune abbia dovuto accedere alle richieste dell'Amministrazione militare e come il provvedimento sia urgente per consentire al Comune l'applicazione del piano regolatore, il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 2 relativo agli interessi per cessioni anticipate.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 senza modificazioni, l'articolo 2 con la soppressione del secondo comma e l'articolo 3 senza modificazioni. Vota quindi a scrutinio segreto la proposta 3346 che risulta approvata con le modificazioni sopra riferite.

DISEGNO DI LEGGE:

« Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 » (3449).

Il Relatore Loreti illustra il disegno di legge e ricorda come con il 1° luglio 1966 sia venuto a cessare il diritto dell'Amministrazione ferroviaria ad ottenere i rimborsi per le linee a scarso traffico; tuttavia l'Amministrazione non ha potuto procedere alla chiusura di dette linee. Ad evitare la laboriosissima procedura, già prevista dalla legge 1155 del 1957, cui l'Amministrazione dovrebbe sotto-

stare per iscrivere in bilancio, all'entrata, i rimborsi relativi ai trasporti gratuiti, postali, a tariffe ridotte, nonché per le citate linee a scarso traffico, il disegno di legge forfettizza il rimborso degli oneri suaccennati in 29.500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e in lire 59.000 milioni per l'anno 1967. Il Relatore nota come il rimborso di 59 miliardi sia inferiore ad una realtà che dovrebbe aggirarsi sui 90 miliardi ed auspica che per il 1968 le somme rimborsate si avvicinino maggiormente agli oneri sostenuti dall'Amministrazione ferroviaria.

Il deputato Vespignani osserva preliminarmente come non sia possibile alla Commissione ripartire, così come suggerito dalla Commissione bilancio, le somme previste dal secondo comma dell'articolo 2 fra le singole Amministrazioni in quanto l'Amministrazione delle ferrovie non è stata in grado di presentare il rendiconto attinente agli oneri extra aziendali. Su ciò si è già pronunciata la Corte dei Conti. Nota come il forfettizzare a 59 miliardi i rimborsi, rispetto a oneri calcolabili in circa 90 miliardi, faccia poi ricadere sul bilancio dell'Amministrazione un terzo dell'onere su cui l'Amministrazione stessa è obbligata a pagare gli interessi per il meccanismo del ripiano. In tal modo si falsa in misura progressivamente crescente la situazione economica oltre che contabile delle ferrovie.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi dichiara che la forfettizzazione concordata, ad evitare lunghi e costosi conteggi, si avvicina il più possibile alla realtà e nega che si abbia intenzione di decurtare volutamente il bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie.

Il deputato Raffaelli si associa alle considerazioni del deputato Vespignani e nota come il provvedimento in esame denoti la tendenza da parte del Governo a disattendere i rilievi della Corte dei Conti.

Il deputato Azzaro nota come le Amministrazioni interessate abbiano accettato la forfettizzazione a 59 miliardi. Rinviare il provvedimento comporterebbe per le Amministrazioni stesse difficilissime situazioni di cassa.

Il deputato Bima sottolinea come il sistema forfetario sia l'unico applicabile anche per richiamare l'Azienda delle ferrovie a non cullarsi nell'illusione di poter ottenere rifusione di oneri sulla base di una documentazione discutibile.

Il Relatore Loreti replica sottolineando la urgenza del provvedimento. Concorda sulla utilità del metodo forfetario ma nota che esso è ancorato a parametri del 1961.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi replica dichiarando che il Governo è sensibilissimo ai rilievi della Corte dei Conti. Insiste sull'urgenza di provvedere a necessità di cassa delle amministrazioni interessate e sottolinea che il provvedimento presenta carattere di transitorietà in attesa dei provvedimenti di riordino generale dell'Amministrazione delle ferrovie.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento stesso che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Copertura di disavanzi delle gestioni 1966-67 della Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (3417).

Il Relatore Buzzetti illustra il disegno di legge che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quella delle poste anticipazioni estinguibili in 35 anni da destinare a copertura dei disavanzi di gestione 1966 e 1967 e detta norme in ordine agli ammortamenti, agli interessi e alle loro capitalizzazioni. Fino a concorrenza della parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa le predette Amministrazioni sono autorizzate ad emettere obbligazioni, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro; le obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito della Cassa, sono quotabili in borsa, ammesse all'anticipazione presso l'Istituto di emissione, e accettabili quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. L'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste possono essere autorizzate, con decreto, a ricorrere ad aperture di credito bancario da estinguersi col ricavo delle obbligazioni. Le obbligazioni e le aperture di credito sono esenti da ogni imposta e tassa.

Il Relatore nota come il provvedimento innovi rispetto alla legislazione precedente. Infatti per i decorsi esercizi i ricorsi delle Amministrazioni alla Cassa depositi e prestiti sono rimasti lettera morta per la grave situazione in cui versa la Cassa stessa. Ed è molto difficile che la Cassa possa intervenire per i ripiani oggi in esame. La novità è rappresentata dalla possibilità del ricorso diretto, anziché tramite i consorzi, al sistema obbligazionario. Ricorda come i *deficit* siano solo in parte imputabili alle Aziende, in quanto molti dei prezzi praticati sono prezzi politici,

e segnala come meno costosa e più logica, ove non ostassero ragioni di struttura di bilancio, risulterebbe l'inclusione dei *deficit* delle ferrovie e delle poste in quello del bilancio stesso dello Stato. Il totale del *deficit* è di 683 miliardi su cui dovranno essere pagati anche gli interessi. Occorre tuttavia procedere molto celermente per ovviare a emergenti difficoltà di cassa; il Relatore auspica che si provveda il più rapidamente possibile al riordino generale dell'Amministrazione delle ferrovie.

Il deputato Scricciolo si dichiara contrario al mantenimento dell'articolo 1 che prevede il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. La Cassa è nell'impossibilità materiale di procedere a questa operazione. I conti correnti postali non sono infatti un pozzo senza fondo e le discussioni sulla opportunità o meno di aumentare il tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi sono un indice della delicatezza del problema. Il ricorso al mercato obbligazionario è l'unica via possibile.

Il deputato Vespignani dichiara che il *deficit* complessivo di 683 miliardi indica da solo la necessità di un riordino radicale che deve investire tutta la politica dei trasporti. L'articolo 1 è indice di una politica velleitaria. Ad un aumento al 5 per cento del tasso d'interesse sui buoni postali fruttiferi si oppongono interessi privatistici e in ogni caso la Cassa è stata troppo spesso obbligata a discostarsi dai compiti istituzionali. Il *deficit* delle ferrovie e delle poste deve collocarsi in quello dello Stato ed occorre provvedere ad una riqualificazione integrale degli interventi di spesa nel quadro di una rinnovata politica dei trasporti pubblici.

Il deputato Trombetta nutre perplessità sugli asseriti caratteri di provvisorietà del provvedimento in vista del riassetto. L'ammortamento graverà come una palla al piede anche per le aziende riordinate. I mutui e le obbligazioni si giustificano per gli investimenti, mai per il ripiano di *deficit*. Occorre ricondurre i disavanzi in una vasta operazione di risanamento finanziario nell'ambito del bilancio statale.

Il deputato Bima dichiara che, col provvedimento in esame il Governo intende richiamare le aziende alla responsabilità di una amministrazione economica di tipo industriale. È contrario alle prospettive enunciate di confluenza dei *deficit* delle aziende in quello dello Stato. Il disavanzo non può essere la norma, ma solo l'eccezione.

Il deputato Raffaelli ribadisce che l'articolo 1 rappresenta una operazione di " annebbia-

mento"; circa l'emissione obbligazionaria nota come essa rimanga una facoltà discrezionale del tesoro che la deve autorizzare tramite il Comitato del credito. Nessuno in realtà ha mai potuto calcolare i disavanzi reali delle Ferrovie in una politica tesa a dilapidare le strutture ferroviarie a favore del trasporto su strada.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agri mi riconosce che il provvedimento non è agevole, pure esso ha i caratteri dell'emergenza e della transitorietà in vista del citato programma di riordino. L'emergenza è dettata da ragioni di cassa e non a caso l'articolo 5 autorizza le aziende a ricorrenze ad immediate aperture di credito. Prega la Commissione di voler mantenere l'articolo 1. Esso rappresenta la eredità di una situazione in via di superamento; forse l'Amministrazione delle poste potrà ricorrere ai mutui della Cassa per una parte dei propri *deficit*. In ogni caso il Governo è intenzionato a far sì che la Cassa non si discosti per il futuro dai compiti istituzionali. Concorda in linea di principio sull'esigenza di ricorrere al mercato del credito solo per investimenti, ma ribadisce che il provvedimento è di emergenza.

La Commissione approva quindi senza modificazioni il disegno di legge respingendo all'articolo 5 un emendamento dei deputati Raffaelli, Vespignani, Minio, Lenti, Soliano e Carocci inteso a limitare il ricorso alle aperture di credito solo presso gli Istituti di diritto pubblico.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3592).

Il Relatore Azzaro illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, che eleva da 2.300 a 4.300 milioni il fondo speciale di di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. L'aumento si rende necessario per consentire al Banco di far fronte agli impegni assunti nel quadro delle norme incentivatrici dell'attività edilizia.

La Commissione quindi vota a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito

sportivo, con sede in Roma » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3593).

Il Relatore Bima illustra il disegno di legge già approvato dal Senato e segnala positivamente l'ottima gestione dell'Istituto per il credito sportivo nonché il fatto che nessuna richiesta di esenzione tributaria sia stata avanzata dall'Istituto stesso.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di articolo unico e che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario della pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

Su richiesta del deputato Berlinguer Luigi, (in merito alla quale si dichiarano concordi anche i deputati Sanna e Rampa) che sottolinea l'opportunità di destinare un congruo periodo di tempo all'esame preliminare degli emendamenti di volta in volta presentati, il Presidente Ermini sospende la seduta.

(*La seduta sospesa alle 9,55, riprende alle 10,50*).

Alla ripresa della seduta la Commissione approva - con riserva di coordinamento riferita anche alla numerazione - un articolo aggiuntivo proposto dal Ministro Gui ed integrato dal deputato Valitutti, a norma del quale la denominazione di università o istituto di istruzione universitaria può essere usata soltanto dalle università o istituti di istruzione universitaria statali o pareggiati o liberi riconosciuti a norma delle disposizioni vigenti.

Successivamente, la Commissione si impegna nell'esame del capitolo secondo (Istituti scientifici e Dipartimenti), analizzandone l'articolo 5, in merito al quale risultano presentati vari emendamenti.

I deputati Magri, Finocchiaro, Franceschini e Moro Dino propongono di sostituirlo con la dizione seguente: « Nell'ambito di una o di più facoltà possono essere costituiti istituti scientifici e dipartimenti. Gli istituti e dipartimenti possono riferirsi ad insegnamenti di facoltà diverse ».

Il deputato Berlinguer Luigi propone invece di sostituirlo con la dizione seguente: « Le università si articolano in dipartimenti e facoltà »; è del parere, difatti, che l'impegno per l'autonomia universitaria debba congiungersi strettamente all'impegno contro le baronie universitarie, evitando quanto è possibile la persistenza di strutture monocattedre, ed evitando altresì la cristallizzazione delle nuove strutture intorno ai vecchi schemi; il centro della riforma (se riforma dovrà essere) risiede a suo avviso nei dipartimenti, la cui istituzione non può perciò essere facoltativa, ma va resa obbligatoria, allo scopo di impedire che prevalga alla lunga la considerevole forza di resistenza degli attuali assetti individualistici ed oligarchici della nostra università.

Il deputato Caiazza propone di sostituire l'articolo con la dizione seguente: « Nell'ambito di una o di più Facoltà sono inseriti dipartimenti e istituti scientifici. Gli istituti scientifici possono costituirsi come articolazione del dipartimento ».

Oltre ai presentatori degli emendamenti, intervengono nella discussione anche i deputati Rosati, che si dichiara favorevole al testo Magri Finocchiaro; Valitutti, che critica lo emendamento Berlinguer Luigi definendolo poco concreto e non suscettibile di pratica attuazione, dal momento che non risulta in esso chiarita la natura del dipartimento, così come non risulta chiarito il rapporto dipartimento-facoltà; Sanna, che sostiene invece l'emendamento Berlinguer Luigi definendo agnostica ed ambivalente la proposta alternativa presentata dai deputati Magri e Finocchiaro, e Rampa, che insiste perché risulti chiara la volontà politica della maggioranza ad ottenere — nel più breve tempo possibile — l'obbligatorietà della struttura del dipartimento.

Dopo un intervento del Presidente e Relatore Ermini, il Ministro Gui prospetta alla Commissione l'opportunità di definire in due tempi distinti gli istituti e i dipartimenti. Il deputato Rossanda Banfi Rossana si dichiara

favorevole alla proposta a patto di invertirne i termini, discutendo prima dei dipartimenti e poi degli istituti.

Poiché la proposta Rossanda Banfi Rossana non è accolta, la Commissione — dopo aver respinto sia l'emendamento Berlinguer Luigi che l'emendamento Caiazza (ritirato dal proponente a seguito delle dichiarazioni del Governo e fatto proprio dallo stesso deputato Berlinguer Luigi), approva l'articolo 5 nella formulazione proposta dai deputati Magri, Finocchiaro, Franceschini e Moro Dino, ed emendata — in aderenza al criterio di suddivisione della materia proposta dal Ministro — nei termini seguenti:

ART. 5.

« Nell'ambito di una o di più Facoltà possono essere costituiti istituti scientifici. Gli istituti possono riferirsi ad insegnamenti di Facoltà diverse ».

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 6 (Scopi dell'Istituto scientifico e sua costituzione) al quale anche risultano presentati vari emendamenti.

Il deputato Finocchiaro illustra una formulazione sostitutiva proposta anche dai deputati Franceschini, Magri e Moro Dino, che documenta — a suo avviso — il serio impegno della maggioranza nei confronti di una concreta democratizzazione degli istituti universitari, concepita in modo da garantire appieno la partecipazione dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti, si da correggere efficacemente gli attuali difetti. Aggiunge che ragioni di gradualità e di concreta applicabilità rendono impraticabili le altre proposte alternative, prospettate spesso senza prestare l'attenzione dovuta alle condizioni di fatto in cui si deve operare.

Il deputato Valitutti insiste perché sia salvaguardato il corretto, indispensabile collegamento fra Istituti e Consigli di facoltà. Il deputato Sanna illustra gli emendamenti da lui presentati allo scopo di ottenere che si possano costituire istituti comprensivi di insegnamenti affini, e non solo identici. Il deputato Berlinguer Luigi illustra una serie di emendamenti all'emendamento Finocchiaro-Franceschini, presentati allo scopo di garantire una più ampia rappresentanza degli assistenti, una rappresentanza degli studenti, e di impedire che i nuovi istituti riproducano le vecchie strutture incentrate su una sola cattedra. Il deputato Valitutti, aderendo alla tesi di affrontare innanzitutto il problema del dipartimento e poi quello degli istituti scien-

tifici, ritira due emendamenti presentati all'articolo 6 (concernente il funzionamento degli istituti scientifici) ed anticipa il voto contrario della sua parte all'emendamento Finocchiaro ed altri.

Dopo interventi del deputato Magri, che rivendica alla sua parte una concezione del dipartimento più ampia di quella prospettata dal deputato Berlinguer Luigi, del Presidente relatore Ermini e del Ministro Gui, la Commissione non accoglie gli emendamenti Sanna e gli emendamenti Berlinguer Luigi, ed approva l'articolo 6 nella seguente nuova formulazione proposta dai deputati Finocchiaro, Franceschini, Magri e Moro Dino, ulteriormente integrata su iniziativa dello stesso primo proponente (cui concorre il deputato Berlinguer Luigi) per introdurre una considerazione dei professori aggregati conforme alle norme vigenti:

ART. 6.

L'Istituto è costituito di più insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e scientifica.

Esso dispone di personale, di locali, di mezzi finanziari, di attrezzature e di servizi.

La direzione dell'Istituto è affidata al Consiglio dell'Istituto, formato dai professori ufficiali di ruolo, incaricati e aggregati che ne fanno parte, e da un rappresentante degli assistenti. Il Consiglio è presieduto dal direttore dell'Istituto, eletto dai professori ufficiali, che lo compongono, e nominato dal Rettore per un biennio.

Con regolamento emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, sono stabilite le norme per il funzionamento degli istituti.

Il Consiglio di amministrazione, nell'esaminare le proposte di costituzione degli istituti scientifici, deve preventivamente accertare se, per ciascun istituto, esistano l'organizzazione, il personale, i mezzi e i locali necessari per il regolare funzionamento didattico e scientifico; in caso contrario rinvia la proposta alla facoltà interessata, affinché sia esaminata la possibilità di effettuare più ampi raggruppamenti.

Il Rettore emana con suo decreto la delibera di costituzione dell'istituto.

Non possono costituirsi istituti relativi ad un solo insegnamento: l'istituzione è ammessa in via del tutto eccezionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione del-

l'università, adottata con la maggioranza dei due terzi, solo quando non esista nell'università altro insegnamento identico o corrispondente in tutto o in parte ».

Il Presidente Ermini, quindi, dopo aver ottenuta l'autorizzazione della Commissione per un coordinamento particolare dei due articoli approvati, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) » (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (3637).

Dopo breve intervento del relatore Reale Giuseppe, che illustra le finalità del provvedimento, ricollegandolo ai recenti avvenimenti e alle misure conseguentemente adottate dal Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Copertura dei disavanzi delle gestioni 1966-1967 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Parere alla VI Commissione*) (3417).

Su proposta del Presidente, alla quale si associano i deputati Mancini Antonio e Fabbrì Riccardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 » (*Parere alla VI Commissione*) (3449).

Su proposta del Presidente, alla quale si associano i deputati Mancini Antonio e Fabbrì Riccardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria » (*Parere alla XIII Commissione*) (3469).

Su proposta del Relatore Veronesi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione alla convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961 e sua esecuzione » (*Approvazione dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (3572).

Su proposta del Relatore Belci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del presidente SAMMARTINO*. — Intervengono il Ministro della Marina mercantile, Natali, e il Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del compenso di supercotimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3636).

Il Presidente illustra favorevolmente il provvedimento mettendo in rilievo l'enorme mole di lavoro che l'amministrazione postale deve fronteggiare in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno; auspica anche che il beneficio, che il disegno di legge riconosce al personale dei servizi esecutivi, venga esteso anche alle altre categorie del personale dell'amministrazione postale e a quello della Azienda dei telefoni di Stato.

Nella discussione generale intervengono i deputati Mancini Antonio, Marchesi, Fabbri Riccardo, Belci, Cavallaro Nicola, Armato e Canestrari che tutti si dichiarano favorevoli al provvedimento, associandosi alle considerazioni del Presidente.

Il Sottosegretario Mazza, a sua volta, mette in rilievo che la corresponsione del compenso non determina un maggiore onere per lo Stato, in quanto comporta solo la riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio destinati ad altri scopi; mette anche in rilievo peraltro che tali riduzioni, con l'emendamento

proposto dal Governo e accolto dalla Commissione bilancio, non concernono i capitoli relativi agli investimenti.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo unico, il cui quinto comma, con l'approvazione dell'emendamento di cui sopra, assume la seguente formulazione: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1966 ed in lire 6.000 milioni per l'anno 1967, si provvede riducendo gli stanziamenti dei sottotati capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

per l'anno finanziario 1966: capitolo n. 110 (1.000 milioni); capitolo n. 117 (2.700 milioni) e capitolo n. 119 (300 milioni);

per l'anno finanziario 1967: capitolo n. 103 (1.300 milioni); capitolo n. 110 (2.000 milioni); capitolo 116 (200 milioni); capitolo n. 117 (800 milioni); capitolo n. 132 (200 milioni); capitolo n. 194 (500 milioni); capitolo 196 (200 milioni); capitolo n. 199 (100 milioni); capitolo n. 214 (100 milioni); capitolo n. 221 (350 milioni); capitolo n. 346 (200 milioni); capitolo n. 428 (50 milioni) ».

Il Governo accoglie, poi, il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Fabbri Riccardo, Armato, Mancini Antonio, Canestrari, Bianchi Gerardo e Cavallaro Nicola:

« La Commissione:

considerato che il disegno di legge numero 3636 provvede all'istituzione del compenso per il superlavoro per le feste natalizie e pasquali in favore del solo personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in misura pari all'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965;

considerato, altresì, che il personale addetto ai servizi amministrativi e i direttori degli Uffici locali di gruppo A e B sono parimenti sottoposti ad un superlavoro durante i medesimi periodi, per sopperire alle maggiori esigenze di servizio, tanto che negli anni precedenti hanno sempre percepito un compenso della medesima natura di quello attribuito al personale degli uffici esecutivi;

invita il Governo

a provvedere a quanto occorre per addivenire all'erogazione, nei confronti del personale addetto ai servizi amministrativi e ai direttori degli Uffici locali di gruppo A e B, di un compenso di importo pari a quello erogato

nel 1965, mediante imputazione al capitolo 104 del bilancio, ricorrendo, se necessario, ad una integrazione di detto capitolo ».

Il seguente ordine del giorno, invece, a firma dei deputati Fabbri Riccardo, Canestrari, Mancini Antonio e Cavallaro Nicola è accolto dal Governo come raccomandazione:

« La Commissione,
invita il Governo

a considerare la possibilità di estendere il compenso di supercottimo previsto dal disegno di legge n. 3636 al personale di esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

In fine di seduta l'articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (*Parere della V, VI, IX e XIII Commissione*) (3432);

BERNETIC MARIA ed altri: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (*Urgenza*) (*Parere della I, V, VI, IX e XIII Commissione*) (2517);

BELCI ed altri: « Istituzione dell'Ente del porto di Trieste, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » (*Urgenza*) (*Parere della V, VI e XIII Commissione*) (2546).

Il Relatore De Capua mette, innanzitutto, in rilievo come l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste risponda al dettato dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e insiste sull'importanza che detta istituzione ha per l'avvenire della città e del porto di Trieste e dell'intero retroterra; passa, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge raffrontandoli con quelli delle due proposte di legge.

Dopo la relazione, su proposta del deputato Belci, la Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto per l'esame preliminare dei tre progetti di legge.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 17,20. — Presidenza del Presidente SEDATI. — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Restivo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva, nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (*Approvato dal Senato*).

Il Presidente ricorda che la Commissione ha avuto modo di concludere nella precedente seduta con la replica del Ministro la discussione preliminare del provvedimento.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

I deputati Magno, Miceli e Poerio illustrano quattro emendamenti agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge. Previo parere contrario del Relatore e del Ministro, gli emendamenti non sono approvati.

Vengono quindi approvate le modifiche proposte dal Senato agli articoli 10, 12, 14 e 15.

Il deputato Miceli propone quindi di rendere l'imposta prevista dall'articolo 17 meramente simbolica. Dopo chiarimenti del Relatore e del Ministro, che dichiara essere l'ammontare dell'imposta ancorato ad un rapporto tra olio di semi e olio d'oliva fissato in sede comunitaria, l'emendamento non è accolto.

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 17-bis proposto dal Senato.

Il deputato Miceli illustra quindi un emendamento all'articolo 19 con il quale si propone di sopprimere le parole « commestibile e lampante » per l'olio di oliva prodotto, che va dichiarato dagli esercenti degli oleifici. Previa assicurazione del Ministro Restivo, che, nel ritenere che l'espressione « la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante » debba riferirsi alla quantità complessiva prodotta, si riserva di dare chiarimenti in Aula, l'emendamento è ritirato.

Vengono quindi approvate le modifiche proposte dal Senato agli articoli 22 e 23 del decreto.

Il deputato Miceli chiede, in riferimento all'articolo 34, che si dia un chiarimento sulla abolizione della bolletta di trasporto per le olive e l'olio lampante, riservandolo, solo alle salse, agli olii e alle olive importate. Dopo un intervento del deputato Amadeo favorevole a tale interpretazione, ed una dichiarazione del Ministro, che si riserva di rispondere in merito in Aula, l'emendamento è ritirato.

Vengono quindi approvate le modifiche proposte dal Senato agli articoli 38 e 39.

Il deputato Ferrari Riccardo dichiara iniquo quanto previsto, a carico dei contribuenti,

dagli articoli 41 e 42 del decreto, dei quali propone la soppressione. Il Ministro Restivo fa presente che il criterio alla base dei suddetti articoli è quello di evitare l'introduzione di oneri per l'Amministrazione. Dopo interventi dei deputati Capua, Matarrese, Ferrari Riccardo e Loreti, gli articoli 41 e 42 sono approvati nel testo del decreto-legge.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,30).

Il Relatore De Leonardis, in relazione all'articolo 43, propone un articolo sostitutivo del testo approvato dal Senato.

I deputati Poerio, Di Vagno, Miceli e Naldini chiedono una sospensione della seduta per poter procedere ad un esame attento del nuovo articolo proposto. Il deputato Zugno è favorevole ad una breve sospensione della seduta, mentre il deputato Truzzi afferma che le posizioni dei vari gruppi sono fin troppo definite perché un rinvio possa essere utile. Il Ministro Restivo aggiunge a sua volta che non si tratta di materia nuova, ma che comunque egli si rimette alla Commissione. Il Relatore De Leonardis afferma che, di fronte alla prospettiva di un ritardo dei lavori della Commissione, ritira l'emendamento e chiede il ripristino del testo governativo dell'articolo 43 del decreto-legge.

Il deputato Della Briotta, a nome del gruppo socialista, si dichiara favorevole all'approvazione del testo del Senato, in quanto ritiene che l'A.I.M.A. sia in grado di attrezzarsi, come sta facendo, e di arricchirsi di personale adeguato alle incombenze che le sono state attribuite. Circa il fatto che il Senato abbia modificato un testo governativo, fa presente che ciò non è certo accaduto per la prima volta, e non certo ad opera preminentemente della sua parte.

Il deputato Gerbino, dopo aver ampiamente delineata la struttura dell'articolo 43 del testo governativo, rileva che sul terreno degli interessi dei produttori quel testo assicurava il realizzo di un prezzo pieno dell'olio, specie da parte dei piccoli produttori. Un'altra soluzione significherebbe una perdita di questo vantaggio, nonché un ritardo nell'incasso dell'integrazione. Pertanto, a nome del gruppo democristiano, ritiene che si debba ripristinare l'articolo 43 del testo governativo, soprattutto per obbedire all'esigenza di venire incontro agli interessi dei produttori oleicoli.

Il deputato Miceli dichiara che la parte comunista fa, sul problema dell'articolo 43,

una questione politica, in quanto intende negare alla Federconsorzi il diritto di manovrare somme che sono della collettività. Gli eventuali ritardi nel pagamento della integrazione, che a suo giudizio potrebbero anche non esservi, non porterebbero certo a nessun crollo dell'economia olivicola nazionale. Pertanto si meraviglia della posizione favorevole al ripristino del testo governativo assunta dalla sinistra democristiana ed anche dalla parte liberale.

Posto ai voti, viene approvato il ripristino dell'articolo 43 del testo governativo.

Sono successivamente approvati gli emendamenti, proposti dal Senato, agli articoli 44 e 46.

Sull'emendamento proposto dal Senato all'articolo 47 e sul complesso di questo articolo prendono la parola: il deputato Ferrari, per raccomandare di ampliare il termine per le denunce delle giacenze; il deputato Miceli, per chiedere che la data del 14 novembre per la denuncia da parte dei detentori di olio sia spostata al 30 novembre e che sia soppresso il termine del 16 novembre per gli accertamenti dell'ufficio tecnico e della dogana; e il Ministro Restivo che, ribadendo la necessità di mantenere il testo del decreto, rinvia in Aula un chiarimento sulla questione. Dopo tale precisazione il deputato Miceli ritira i suoi emendamenti e l'emendamento proposto dal Senato all'articolo 47 è approvato.

Sono quindi approvati l'articolo 1, nel complesso, e l'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

La Commissione dà incarico al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (3637).

Il Relatore Radi espone in sintesi i motivi per i quali — a suo giudizio — la Commissione deve esprimere parere favorevole alla nota di variazione, anche in rapporto al fatto che si tratta di interventi che interessano direttamente l'agricoltura.

La Commissione, con l'astensione del gruppo comunista, approva la proposta del Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario dell'industria e commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (3607).

Il relatore Biaggi Nullo riferisce sul disegno di legge che intende prorogare la legge 30 luglio 1959, n. 623, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie, apportando alcune modifiche alla luce delle esperienze maturate negli anni decorsi e secondo le più recenti direttive di politica economica adottata dal Governo. L'oratore sottolinea l'urgenza del provvedimento, in quanto l'economia italiana, pur avendo superato felicemente, anche ad opera della legge n. 623, il periodo più oscuro della congiuntura, abbisogna tuttavia, di un rafforzamento dell'attuale potenziale industriale con opportuni ampliamenti ed adeguamenti degli impianti esistenti al fine di portare gli stessi a quel grado di efficienza e competitività necessari per integrarsi nella economia del MEC e sostenere validamente il confronto con paesi terzi a più alto grado di sviluppo industriale. A tal fine, il provvedimento pur lasciando immutati i limiti di finanziamento da ammettere a contributo dello Stato per quanto concerne i nuovi impianti (500 milioni al centro-nord e 1 miliardo al sud) aumenta i limiti in precedenza fissati per quanto concerne gli ampliamenti, equiparando gli stessi a quelli dei nuovi impianti. Sempre al fine di agevolare, per quanto possibile, la ripresa ed il consolidamento delle imprese industriali il provvedimento prevede le possibilità da parte degli istituti di credito di concedere finanziamenti esclusivamente per scorte purché le stesse siano attinenti all'esercizio di uno stabilimento per il quale l'impresa proprietaria abbia ottenuto un finanziamento ai sensi della legge n. 623. Il relatore conclude sottolineando che, anche dopo la data del 30 giugno, in difetto della legge di proroga, sono continuate ad affluire e continuano ad affluire agli istituti di credito domande di grande interesse per l'economia del paese e soprattutto per l'occu-

pazione della manodopera. Se tali domande e le successive che perverranno potranno trovare rapido accoglimento, si concorrerà a facilitare il riassorbimento nelle industrie di tutte quelle forze di lavoro che trovano impiego in altri settori; ed anche ad incrementare la cosiddetta « occupazione indotta » che rappresenta uno dei dati più positivi della legislazione volta a favorire lo sviluppo delle medie e piccole industrie.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare la discussione generale ad altra seduta per dar modo ai componenti della Commissione di studiare la relazione al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Malfatti.

PROPOSTA DI LEGGE:

GHIO ed altri: « Trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1965 e provvidenze a favore degli Enti locali » (*Parere alla VI Commissione*) (3076).

Il relatore Di Vagno propone di esprimere parere contrario al provvedimento per due ordini di considerazioni: perché non appare né opportuno, né possibile accrescere gli oneri che gravano sull'E.N.E.L., il quale, a differenza delle ex imprese private, non dispone di propri mezzi di finanziamento e deve ricorrere al mercato finanziario, se intende realizzare il previsto programma di nuovi impianti; perché la nuova imposta, oltre ad incidere sull'incremento dei consumi sarebbe ingiusta ed inadeguata ed in evidente contrasto logico e sistematico con la legge istitutiva dell'E.N.E.L. e con l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, e con i vigenti criteri di imposizione tributaria.

Intervengono nella discussione i deputati: Alesi, il quale chiede schiarimenti sul trattamento tributario praticato all'E.N.E.L.; Helfer, il quale dichiara, quale firmatario della proposta di legge in esame, di associarsi alle argomentazioni del Relatore, in quanto la situazione dell'E.N.E.L. non si profilava, all'atto della presentazione del provvedimento, così delicata e grave quale è attualmente; Meren-

da, il quale dichiara di condividere la posizione del Relatore; Cataldo, il quale sottolinea l'esigenza che si tenga ben presente la situazione debitoria dei comuni e la necessità che il Governo provveda a sollevarla, pur respingendo il fine della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ghio ed altri di aggravare la posizione dell'E.N.E.L., peggiorando quello che era il trattamento riservato alle società private esercenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria Malfatti osserva che l'approvazione della proposta di legge Ghio, oltre che scalfire il principio della certezza del diritto, esporrebbe l'Ente ad una grave ingiustizia in quanto lo assoggetterebbe ad una imposta che prescinderebbe dalla redditività dell'impresa ed esprime pertanto il parere contrario del Governo. Successivamente la Commissione delibera di esprimere parere contrario e dà mandato al Relatore di stenderne la motivazione sulla base delle argomentazioni sviluppate nella relazione.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza »

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato »
(Parere della IV, V e VI Commissione)
(1907).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4. La Commissione respinge un emendamento presentato dal gruppo comunista relativo al primo comma, mentre in seguito alla dichiarazione del Sottosegretario Malfatti che per « imprese » si intende la generalità e quindi imprese pubbliche e private, viene ritirato l'emendamento presentato dal deputato Alesi a nome del gruppo liberale. Il primo comma dell'articolo 4 viene approvato dalla Commissione nel seguente testo proposto dal Governo, come emendamento al testo del disegno di legge e integrato, onde renderne più preciso il coordinamento con gli articoli precedenti, da un emendamento proposto dal Presidente Giolitti: « Le intese che hanno per oggetto o per effetto di regolare la concorrenza tra le imprese che vi partecipano e gli atti di cui al precedente articolo 3 primo comma devono essere denunziati al Ministro per l'industria ed il commercio nel termine di 30 giorni dalla loro conclusione ». Il secondo comma, in seguito ad emendamento proposto dal Presidente Giolitti per rendere più preciso il coordinamento della norma con le precedenti, è approvato nella seguente re-

dazione: « la denuncia si esegue mediante deposito di copie integrale dell'atto da cui risulta l'intesa o dell'atto di fusione o concentrazione aziendale o del contratto di cessione o di concessione in uso di brevetti industriali e, nel caso di intesa verbale o di pratica concordata, di dichiarazione attestante l'oggetto dell'intesa o della pratica concordata, le imprese che vi partecipano e le condizioni stabilite ». Il quarto, quinto e sesto comma sono approvati nel testo del disegno di legge senza modificazioni. Al settimo comma il deputato Brighenti a nome del gruppo comunista propone di sostituire il valore dell'ammenda prevista da lire 100 mila ad 1 milione, con il valore da 1 milione a lire 10 milioni. Il relatore Radi dichiara che non vi sono obiezioni di principio da parte sua, ma reputa opportuno lasciare aperto il problema onde riesaminarlo nel contesto delle sanzioni previste. Il Sottosegretario Malfatti ritiene eccessiva la misura massima prevista dall'emendamento comunista ed il deputato Cataldo presenta un emendamento all'emendamento che abbassa il valore massimo a 5 milioni. Il Sottosegretario Malfatti chiede che non venga votato l'articolo nel complesso, in quanto si riserva di esprimere l'opinione del Governo dopo aver proceduto ad una verifica di coerenza della norma proposta con la sistematica di tutto il provvedimento. La Commissione accoglie la proposta del Sottosegretario. La Commissione, dopo l'espressione del parere contrario del Governo e del Relatore, respinge un articolo aggiuntivo proposto dal gruppo liberale che recita: « Le intese indicate all'articolo precedente sono inefficaci fino al momento del deposito. L'efficacia giuridica delle intese stipulate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia seguito il deposito entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, è sospesa dalla scadenza di tale termine fino al giorno del deposito ». La Commissione, dopo aver respinto un emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal gruppo comunista approva l'articolo 5 nel testo emendato proposto dal Governo, con la soppressione all'ultimo comma delle parole « per la presenza di imprese in posizione dominante » che restringerebbero il campo d'indagine della Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ZANIBELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (444);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (2908);

— (*Parere alla XIV Commissione*).

Il Relatore Borra illustra la formulazione del parere predisposto, in relazione al dibattito svoltosi nella seduta del 30 novembre 1966, in senso favorevole al disegno di legge n. 3251 con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9, proponendo l'inserimento di una rappresentanza degli assistiti e del personale sanitario e amministrativo nei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri;

all'articolo 26, proponendo l'inserimento della rappresentanza degli enti mutualistici in seno al Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera;

all'articolo 30, dissentendo dal criterio di comprendere nella retta di degenza anche spese non pertinenti strettamente all'assistenza sanitaria;

agli articoli 39, 41, 42, proponendo che la delega al Governo, ivi prevista, sia limitata al trattamento previdenziale del personale e che la regolamentazione del rapporto di impiego sia rilasciata alla contrattazione collettiva;

agli articoli 43 e 44, proponendo che, fin quando rimanga autonoma l'amministrazione degli ospedali degli enti mutualistici, siano rappresentati nei consigli di amministrazione di detti ospedali gli enti mutualistici direttamente interessati.

Il deputato Biagini fa presente che il suo gruppo ritiene che la normativa del disegno di legge n. 3251 sia insufficiente a risolvere la crisi ospedaliera ed è favorevole alla più organica proposta di legge Longo ed altri n. 444; quanto al parere proposto dal relatore fa presente di concordare su alcuni punti di esso, dissentendo però sul principio della retta onnicomprensiva e affermando l'esigenza che il

rapporto d'impiego del personale ospedaliero abbia carattere pubblicistico e sia regolato sul principio del *full-time* e che gli ospedali degli enti mutualistici siano senz'altro immessi nel nuovo sistema ospedaliero.

La Commissione approva successivamente il parere nei termini proposti dal Relatore Borra.

PROPOSTA DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA ed altri: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2048).

Il presidente Zanibelli chiarisce che l'iscrizione della proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione in sede referente è conseguente alla rimessione in Assemblea della proposta di legge medesima, richiesta dal Governo successivamente alla convocazione della Commissione, e invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in proposito.

Il Sottosegretario di Stato Martoni, ricordato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non aveva ritenuto di poter aderire alla proposta di estendere la tredicesima mensilità alle ostetriche pensionate, senza che fosse acquisita la copertura finanziaria idonea ad assicurare la riserva matematica necessaria per garantire quella gestione previdenziale, fa presente che la richiesta di rimessione all'Assemblea ha per l'appunto lo scopo di consentire la predisposizione di una soluzione tecnicamente idonea; informa altresì la Commissione che, anche a seguito di precise proposte da parte dell'E.N.P.A.O., è in fase avanzata di studio un nuovo testo che, attraverso un aumento della contribuzione, consentirebbe una maggiorazione delle pensioni e il riconoscimento della 13^a mensilità.

Dopo interventi dei deputati Cocco Maria, Relatore, Biagini, Guerrini Giorgio e Gitti i quali esprimono le loro riserve per la rimessione in sede referente del provvedimento e sollecitano il Governo a presentare definitive proposte sulla materia, il Presidente Zanibelli rinvia alla prossima seduta l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966, ORE 10,45. —
Presidenza del Presidente ZANIBELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, MARTONI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori » (3551).

Il Relatore Bianchi Fortunato riferisce alla Commissione in merito ai contatti avuti con i rappresentanti dei vari gruppi politici e illustra le principali modificazioni al testo del disegno di legge concordate.

Il Sottosegretario di Stato Martoni fornisce alcuni dati circa l'andamento della gestione della Cassa assegni familiari.

La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo 1, che modifica l'articolo 50 del testo unico sugli assegni familiari, per quanto concerne la destinazione dei contributi, a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, a favore di enti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori.

Approvate senza discussione alcuni modificazioni di carattere formale e chiarificativo, la Commissione respinge un emendamento del deputato Mazzoni inteso a determinare in 4 miliardi all'anno l'ammontare massimo di tale contribuzione.

In merito, poi, alla determinazione degli enti beneficiari di tali contributi si svolge un'ampia discussione sull'opportunità di sopprimere le parole « (enti) giuridicamente riconosciuti », nella quale intervengono i deputati Bianchi Fortunato, relatore, Venturoli, Veronesi, Armaroli, Russo Spena, Nucci e Gitti; la Commissione approva quindi tale soppressione.

Segue, quindi, un ulteriore dibattito circa il sistema previsto per l'accertamento dell'idoneità tecnica e organizzativa degli enti in questione, sollecitando i deputati Venturoli e Armaroli una formulazione che rafforzi il previsto parere delle organizzazioni sindacali all'Ispettorato del lavoro, incaricato dell'accertamento, ed esprimendo perplessità i deputati Cocco Maria, Russo Spena, Nucci ed il Sottosegretario Martoni, sull'opportunità di tale parere, sia per il carattere tecnico dell'accertamento sia per essere le organizzazioni sindacali parte interessata nel caso di enti di emanazione sindacale.

Il Presidente Zanibelli rinvia a tal punto la discussione a martedì 20 dicembre, al fine di consentire una valutazione approfondita della questione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 15 dicembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

DE PASQUALE ed altri: Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani (3600);

CUCCHI ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani (3610);

BONAITI ed altri: Proroga delle disposizioni in materia di locazioni urbane (3616);

— Relatori: Bonaiti e Cucchi.

COMMISSIONI RIUNITE

(I Affari costituzionali e X Trasporti)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative alla riforma di struttura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle Aziende autonome da esso dipendenti (3426) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: Pitzalis, per la I Commissione; Mancini Antonio, per la X Commissione).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 15 dicembre, al termine della riunione delle Commissioni riunite (I e X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici (3398) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA e BIANCHI GERARDO: Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa ita-

liana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile (440) — Relatore: Nucci;

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici (399) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

FODERARO e CAIAZZA: Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo (778) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

SULLO ed altri: Istituzione ed ordinamento del Corpo degli ingegneri e degli architetti dello Stato (*Urgenza*) (961) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

FODERARO e CAIAZZA: Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero (2799) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici (3267) — Relatore: Nucci — (*Parere alla X Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415) — (*Parere alla I e X Commissione*) — Relatore: Russo Spena.

Esame della proposta di legge:

Senatori GIRAUDDO e BARTOLOMEI: Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili (*Approvata dal-*

la I Commissione permanente del Senato) (3584) — Relatore: Dal Canton Maria Pia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori PICARDI ed altri: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3533) — Relatore: Semeraro — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744); — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Martuscelli.

Esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*);

PREARO: Tutela del titolo e della professione di enotecnico (3404) — Relatore: Brenganze — (*Parere della XI Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) — Relatore: Martini Maria Eletta;

Esame della proposta di legge:

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro (2620) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della XIII Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei voti emessi dal Consiglio regionale sardo nella seduta del 10 maggio 1966 e trasmessi a norma dell'articolo 51 dello statuto speciale della Regione (relativi al superamento del sottosviluppo agricolo, industriale e civile della Sardegna e dell'adeguamento del progetto di programma nazionale di sviluppo alle esigenze della Regione sarda) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

Esame dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389) — Relatori: Fabbri Francesco e Silvestri — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — Relatori: Fabbri Francesco e Silvestri — (*Parere della II e X Commissione*).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 (3628) — Relatore: Ghio;

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3637) — (*Parere della VI, VIII, IX, XI e XIV Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (3422) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Galli.

Parere sui disegni di legge:

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Galli.

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (*Approvato dal Senato*) (3568) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini;

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (5778) — (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Castelli Edgardo.

Parere sui disegni di legge:

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3632) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini;

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3579) — (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Castelli Edgardo;

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli (*Approvato dal Senato*) (3619) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli;

Parere sulle proposte di legge:

Senatori Lo GIUDICE ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3450) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Pedini;

Senatori MEDICI e CESCHI: Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3265) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Buttè;

BASSI ed altri: Autorizzazione alle Regioni siciliana e sarda ad eseguire opere marittime nei porti classificati (3132) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Biasutti;

BRANDI: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (3279) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli;

DE MARIA e USVARDI: Istituzione presso il Ministero della sanità dell'Ispettorato generale delle Forze di polizia sanitaria (3558) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

Giovedì 15 dicembre, ore 16,30.

Volazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (3643) — (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) — Relatore: Curti Aurelio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Giovedì 15 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3637) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Scricciolo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 15 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla

costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3583) — Relatore: Degan — (*Parere della IV e della V Commissione*);

Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3539) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (3441);

MACCHIAVELLI ed altri: Norme integrative alla legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (842);

— Relatori: Helfer — (*Parere della IX e X Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

TITOMANLIO ed altri: Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchieri ed affini (3354) — Relatore: Bova — (*Parere della II Commissione*);

GORRERI e GELMINI: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (3029) — Relatore: Bova — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e della XII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3637) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Barba.

Esame della proposta di legge:

SPINELLI, DE MARIA e dei senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITTI: Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1832-2143-B) — Relatore: De Maria.

RELAZIONI PRESENTATE

Commissione Speciale:

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per auto-trazione (*Approvato dal Senato*) (3620) — Relatore: Fabbri Francesco.

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 (*Approvata dal Senato*) (3574) — Relatore: Di Primio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,15.